



**Comune di Lostallo**

**Cantone dei Grigioni**

**REGOLAMENTO  
AZIENDA ELETTRICA**



## Indice

<b>1.</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>4</b>
1.1	Scopo .....	4
1.2	Basi legali.....	4
1.3	Applicazione .....	4
1.4	Diritto di privativa e gestione.....	4
1.5	Distribuzione dell'energia elettrica.....	4
1.6	Prescrizioni tecniche .....	4
<b>2.</b>	<b>IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE COMUNALI.....</b>	<b>4</b>
2.1	Piano generale di distribuzione.....	4
2.2	Rete di distribuzione .....	5
2.3	Installazione .....	5
2.4	Utilizzazione dei sedimi privati .....	5
<b>3.</b>	<b>ALLACIAMENTI .....</b>	<b>5</b>
3.1	Definizione.....	5
3.2	Obbligo di allacciamento .....	5
3.3	Installazione .....	5
3.4	Esecuzione .....	5
3.5	Condizioni tecniche .....	5
3.6	Acquisizione dei diritti di attraversamento.....	6
3.7	Proprietà dell'allacciamento.....	6
3.8	Manutenzione .....	6
3.9	Messa fuori esercizio.....	6
<b>4.</b>	<b>INSTALLAZIONE INTERNA DEGLI STABILI.....</b>	<b>6</b>
4.1	Installazioni .....	6
4.2	Installatori concessionari.....	6
4.3	Controlli successivi .....	7
4.4	Prescrizioni tecniche .....	7
4.5	Manutenzione .....	7
<b>5.</b>	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.....</b>	<b>7</b>
5.1	Estensione e garanzia della fornitura.....	7
5.2	Limitazione della fornitura.....	7
5.3	Responsabilità dell'utente .....	7
5.4	Dovere d'informazione .....	7
5.5	Divieto di cessione dell'energia elettrica .....	8
5.6	Prelievo abusivo .....	8
5.7	Fornitura di energia elettrica temporanea, energia elettrica per cantieri.....	8
5.8	Disdetta dell'abbonamento e cambiamento di proprietario.....	8
5.9	Prelievi di punta anormali.....	8
<b>6.</b>	<b>CONTATORI .....</b>	<b>8</b>
6.1	Posa .....	8
6.2	Responsabilità .....	8
6.3	Ubicazione.....	9
6.4	Misurazione .....	9
6.5	Disfunzioni.....	9
6.6	Sotto-contatori.....	9
<b>7.</b>	<b>PROCEDURA PER LA DOMANDA DI ALLACCIAMENTO .....</b>	<b>10</b>
7.1	Domanda di allacciamento.....	10
<b>8.</b>	<b>FINANZIAMENTO .....</b>	<b>10</b>
8.1	Autonomia finanziaria .....	10
8.2	Contributi di miglioria .....	10
8.3	Tasse di allacciamento .....	11

8.4	<i>Tariffe di utilizzazione</i> .....	11
8.5	<i>Responsabilità del pagamento</i> .....	11
<b>9.</b>	<b>DISPOSIZIONI PENALI</b> .....	<b>11</b>
9.1	<i>Revoca della concessione di fornitura</i> .....	11
9.2	<i>Installatori non concessionari</i> .....	11
9.3	<i>Opere abusive</i> .....	11
9.4	<i>Multe</i> .....	12
<b>10.</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	<b>12</b>
10.1	<i>Reclami e ricorsi</i> .....	12
10.2	<i>Entrata in vigore</i> .....	12

## 1. Disposizioni generali

### **1.1 Scopo**

Il presente regolamento disciplina la costruzione di impianti e il servizio di distribuzione dell'energia elettrica

### **1.2 Basi legali**

Il presente regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di pianificazione del territorio e nella legge edilizia comunale

### **1.3 Applicazione**

1. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio giurisdizionale del Comune
2. L'applicazione compete al Municipio

### **1.4 Diritto di privativa e gestione**

La fornitura dell'energia elettrica compresa l'industriale e agricola per tutto il territorio comunale è un diritto di privativa che spetta al Comune.

La relativa gestione è affidata all'azienda comunale dell'energia elettrica (AEC), in seguito chiamata azienda.

Per casi speciali, il Municipio potrà autorizzare, a ben precise condizioni, delle forniture da parte di produttori privati mediante convenzioni di durata adeguata all'importanza dell'investimento come pure fornitura a terzi da parte dei proprietari degli impianti.

### **1.5 Distribuzione dell'energia elettrica**

L'energia elettrica è concessa ai proprietari di stabili situati nella zona edilizia: per tutte le altre zone non sussiste alcun obbligo di fornitura da parte del Comune.

### **1.6 Prescrizioni tecniche**

Le disposizioni per l'esecuzione delle installazioni sono definite nella relativa ordinanza tecnica.

## 2. Impianti di distribuzione comunali

### **2.1 Piano generale di distribuzione**

Gli impianti dell'azienda elettrica comunale sono attuati in base al piano generale di distribuzione.

Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide con quello della zona edificabile.

Al di fuori della zona edificabile l'azienda non è obbligata a fornire l'energia elettrica.

## **2.2 Rete di distribuzione**

La rete di distribuzione comprende le linee principali e quelle di distribuzione sia in via aerea sia in via cavo.

Le linee principali fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione dei piani di azionamento in conformità al piano generale di distribuzione.

Le linee di distribuzione sono quelle posate all'interno della zona da alimentare, alle quali sono raccordate le linee di allacciamento in via cavo a aeree; esse servono allo sviluppo dei fondi.

## **2.3 Installazione**

L'azienda stabilisce le caratteristiche tecniche ed i tracciati delle linee principali e di distribuzione. Esse devono essere installate in conformità delle prescrizioni federali e secondo le direttive dell'Associazione Svizzera degli Elettrotecnici (SEV/ASE).

## **2.4 Utilizzazione dei sedimi privati**

Ogni proprietario o utente è tenuto a concedere sul suo fondo i diritti di passo necessari all'installazione ed alla manutenzione delle linee elettriche aeree o sotterranee, dei pozzetti di controllo. E' fatta riserva per gli art. 676 e 742 CCS.

# 3. Allacciamenti

## **3.1 Definizione**

L'allacciamento di stabili raccorda l'installazione interna di uno stabile alla rete di distribuzione.

## **3.2 Obbligo di allacciamento**

I proprietari sono obbligati ad allacciarsi alla rete di distribuzione dell'energia elettrica.

## **3.3 Installazione**

Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento vengono stabiliti dall'azienda.

## **3.4 Esecuzione**

L'allacciamento viene eseguito dall'azienda: dalla rete comunale di distribuzione alla valvola d'entrata privata. Le relative spese sono a carico del proprietario del fondo.

Il riempimento dello scavo, anche sul fondo privato, può avvenire solo a posa ultimata del cavo e dopo il collaudo dell'azienda:

per le opere che comportano una manomissione dell'area pubblica devono essere ossequiate le disposizioni emanate dal Municipio.

## **3.5 Condizioni tecniche**

Di regola, ogni stabile possiede il proprio allacciamento.

In casi eccezionali l'azienda può autorizzare un solo allacciamento per più stabili: in tal caso essa ripartirà fra gli interessati la spesa dovuta per i tratti di linea o cavo in comune.

Stabili appartenenti a uno stesso proprietario devono pure avere abbonamenti separati. Ogni allacciamento deve essere provvisto di una valvola d'entrata.

### **3.6 Acquisizione dei diritti di attraversamento**

L'acquisizione di eventuali diritti di attraversamento necessari attraverso i fondi di terzi compete al proprietario dello stabile da allacciare (art. 691 CCS).

### **3.7 Proprietà dell'allacciamento**

La rete o il cavo di allacciamento alla rete di distribuzione comunale, compreso la valvola d'entrata, fino al contatore appartiene al proprietario dello stabile allacciato.

### **3.8 Manutenzione**

La manutenzione dell'allacciamento di stabile è a carico del proprietario del fondo.

L'azienda deve essere immediatamente informata di eventuali danni all'allacciamento.

Se in seguito a rifacimento della rete comunale, sostituzione di vecchie linee, potenziamenti ecc. occorre modificare o adattare la rete o il cavo di allacciamento, la spesa per tutto il lavoro occorrente a dette modifiche viene sopportata dall'azienda.

Se, per qualsiasi ragione, l'allacciamento privato dovesse trovarsi in uno stato di conservazione tale da poter precludere l'efficienza dell'allacciamento, l'azienda ne imporrà la sostituzione e le spese relative saranno a completo carico dell'utente.

Nel caso in cui l'utente chiede la sostituzione del suo allacciamento, le spese relative sono a suo completo carico.

In caso di guasti l'utente deve avvertire immediatamente l'azienda e approntare le opere di scavo: per suo comprovato ritardo, la perdita sarà valutata e fatturata al proprietario.

### **3.9 Messa fuori esercizio**

In caso di messa fuori esercizio di un allacciamento l'azienda provvede alla separazione del tratto di allacciamento privato, a spese del proprietario, a meno che venga garantita la riutilizzazione entro 12 mesi.

## **4. Installazione interna degli stabili**

### **4.1 Installazioni**

L'abbonato deve eseguire e mantenere a sue spese le installazioni interne.

### **4.2 Installatori concessionari**

Le installazioni interne possono essere eseguite solo da installatori debitamente autorizzati dall'azienda (installatori concessionari).

La concessione viene rilasciata dal Municipio agli installatori che ne fanno richiesta e che ottemperano alle direttive impartite dall'azienda e che soddisfano le esigenze del Comune.

La tassa di concessione, non rimborsabile, è fissata dall'ordinanza municipale.

### **4.3 Controlli successivi**

L'azienda deve avere accesso in ogni tempo al contatore ed alle installazioni interne.

In caso di installazioni non conformi alle prescrizioni oppure in stato di cattiva manutenzione, il proprietario deve provvedere immediatamente a fare eliminare i difetti. In caso di inadempienza l'azienda, previa diffida scritta, può fare eseguire i lavori a spese del proprietario.

### **4.4 Prescrizioni tecniche**

Le direttive per l'esecuzione delle installazioni della SEV/ASE sono obbligatorie per l'esecuzione, la modifica e il rinnovo delle installazioni e per il loro esercizio.

### **4.5 Manutenzione**

Il proprietario provvede affinché i suoi impianti vengano mantenuti in costante ed ineccepibile stato di funzionamento.

## **5. Fornitura di energia elettrica**

### **5.1 Estensione e garanzia della fornitura**

In generale l'energia elettrica viene fornita in permanenza ed in funzione della potenza di rete disponibile.

### **5.2 Limitazione della fornitura**

Gli organi dell'azienda possono limitare o interrompere temporaneamente la fornitura di energia elettrica nei seguenti casi:

- forza maggiore
- disturbi d'esercizio
- lavori di manutenzione e di riparazione  
oppure lavori di ampliamento degli impianti

L'azienda provvede a limitare la durata delle interruzioni; non assume comunque alcuna responsabilità per eventuali conseguenze negative, non concede risarcimenti e non libera l'utente dai suoi obblighi verso l'azienda.

Le limitazione e le interruzioni prevedibili vengono portate per tempo a conoscenza degli utenti.

### **5.3 Responsabilità dell'utente**

L'utente è responsabile nei confronti dell'azienda per tutti i danni da lui causati a seguito di manovre errate, di incuria nonché di insufficiente sorveglianza e manutenzione delle sue installazioni. Il proprietario è responsabile degli atti dei suoi inquilini ed affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni.

### **5.4 Doveri d'informazione**

Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente per iscritto all'azienda.

## **5.5 Divieto di cessione dell'energia elettrica**

E' vietato all'utente cedere energia elettrica a terzi o deviarla verso altri fondi senza l'autorizzazione dell'azienda. E' pure vietato posare deviazioni o attacchi prima del contatore, come pure aprire contatori piombati.

## **5.6 Prelievo abusivo**

Chi preleva energia elettrica senza la debita autorizzazione è tenuto a riparare il danno subito dall'azienda. E' inoltre riservata l'azione penale.

## **5.7 Fornitura di energia elettrica temporanea, energia elettrica per cantieri**

La fornitura temporanea di energia elettrica per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione dell'azienda.

## **5.8 Disdetta dell'abbonamento e cambiamento di proprietario**

L'utente che intende rinunciare definitivamente alla fornitura di energia elettrica deve comunicarlo per iscritto con un mese di anticipo.

L'allacciamento sarà interrotto o staccato dalla rete di distribuzione a spese dell'utente.

Ogni trapasso di proprietà deve essere notificato per iscritto all'azienda a cura del vecchio proprietario.

Il nuovo proprietario subentra immediatamente alle clausole contrattuali preesistenti.

Il nuovo proprietario risponde solidalmente con il precedente per il pagamento delle tasse arretrate antecedenti la notifica.

Gli oneri d'abbonamento a carico del nuovo proprietario decorrono dall'inizio del mese successivo alla data di notifica da parte dell'Ufficio di registro fondiario dell'avvenuto trapasso di proprietà.

## **5.9 Prelievi di punta anormali**

La fornitura di energia elettrica ad impianti con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'azienda, la quale si riserva il diritto di esigere condizioni particolari.

# 6. Contatori

## **6.1 Posa**

La fornitura ed il conteggio dell'energia elettrica avvengono secondo il consumo misurato dal contatore. Il contatore viene messo a disposizione dall'azienda, che ne cura la manutenzione. L'azienda preleva una tassa per il noleggio del contatore.

## **6.2 Responsabilità**

L'abbonato è responsabile di tutti i danni al contatore non dovuti alla normale usura. Egli non può apportare o fare apportare modificazioni al contatore.

### **6.3 Ubicazione**

L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'azienda tenuto conto delle esigenze del proprietario, il quale deve mettere a disposizione gratuitamente il posto necessario alla posa che deve sempre essere all'esterno. Per case plurifamiliari va previsto un contatore per ogni appartamento. Le direttive per l'esecuzione della SEV/ASE devono essere rispettate.

### **6.4 Misurazione**

L'azienda procede alla revisione periodica dei contatori a sue spese. Qualora l'utente esprima dubbi sull'esattezza delle misurazioni, il contatore viene smontato dall'azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.

Se le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimangono nel limite di tolleranza del +/- 5%, le spese sono a carico dell'utente. In caso contrario, esse sono sopportate dall'azienda, che si assume anche le spese di revisione dell'apparecchio.

### **6.5 Disfunzioni**

In caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base al consumo dell'anno precedente. Le disfunzioni devono essere annunciate subito all'azienda. Sono riservati gli articoli 24, cpv. 4 e 127 del Codice delle Obligazioni (prescrizioni di 10 anni), come pure le vigenti norme in diritto amministrativo.

### **6.6 Sotto-contatori**

Se l'utente desidera posare dei sotto-contatori, ne deve sopportare le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Le prescrizioni tecniche devono essere osservate. L'azienda ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumere la lettura di tali contatori.

## 7. Procedura per la domanda di allacciamento

### **7.1 Domanda di allacciamento**

Per ogni nuovo allacciamento o per la modifica di un allacciamento esistente deve essere inoltrata all'azienda una domanda di allacciamento.

La domanda di allacciamento deve essere inoltrata dal proprietario del fondo o da un suo rappresentante debitamente autorizzato, corredata dai seguenti atti:

#### **relazione dalla quale risulti**

- lo scopo dell'impiego dell'energia elettrica (uso domestico, per cantieri, agricolo ecc.)
- il nome degli esecutori delle installazioni interne (installatori autorizzati)
- il nome dell'impresa di costruzione
- eventuali altre indicazioni particolari

#### **progetto indicativo dal quale risulti**

- l'ubicazione dello stabile o della proprietà da servire (estratto di mappa 1:500)
- l'indicazione presumibile del punto di attacco alla rete di distribuzione comunale
- la potenza richiesta
- l'ubicazione prevista per il contatore
- lo schema dell'impianto interno

La concessione dell'autorizzazione di allacciamento è soggetta alle disposizioni del presente regolamento ed alle condizioni tariffarie.

Prima della concessione dell'autorizzazione di allacciamento non può essere iniziato alcun lavoro di installazione.

L'azienda può rifiutare un allacciamento o la fornitura di energia elettrica fintanto che le installazioni o gli apparecchi non sono conformi alle prescrizioni della SEV/ASE nonché alle direttive dell'Ordinanza municipale.

## 8. Finanziamento

### **8.1 Autonomia finanziaria**

La costruzione e l'esercizio dell'azienda devono essere finanziariamente autosufficienti. La copertura delle spese avviene per mezzo dei seguenti finanziamenti:

- contributi dei proprietari fondiari (contributi di miglioria)
- tasse di allacciamento
- tariffe di utilizzazione

### **8.2 Contributi di miglioria**

I proprietari ai cui fondi derivano vantaggi particolari da opere eseguite dall'azienda devono contribuire alle spese conformemente alle disposizioni della legge sui contributi di miglioria

### **8.3 Tasse di allacciamento**

Per l'allacciamento alla rete di distribuzione e l'utilizzazione delle sue installazioni viene prelevata una tassa di allacciamento unica.

Eventuali variazioni degli allacciamenti esistenti implicano, per il richiedente, il pagamento di una tassa di allacciamento supplementare.

Le tasse di allacciamento sono stabilite nella relativa ordinanza municipale e verranno adeguate a dipendenza del fabbisogno dell'azienda.

Per allacciamenti provvisori di cantiere, compreso il noleggio di pezzi speciali ed il montaggio e lo smontaggio a ultimazione dei lavori, oltre alla tassa di consumo, è dovuta una tassa unica.

### **8.4 Tariffe di utilizzazione**

Le tariffe di utilizzazione si compongono di una tassa di abbonamento semestrale e di una tariffa di utilizzazione.

La tassa di abbonamento semestrale e le tariffe di utilizzazione dell'energia elettrica sono stabilite nella relativa ordinanza municipale e verranno adeguate a dipendenza del fabbisogno dell'azienda.

### **8.5 Responsabilità del pagamento**

Debitore della tassa unica di allacciamento e delle tariffe di utilizzazione è il proprietario dello stabile allacciato.

L'utente risponde solidalmente con il proprietario per le tariffe di utilizzazione.

## **9. Disposizioni penali**

### **9.1 Revoca della concessione di fornitura**

Nei casi di infrazione al presente regolamento il Municipio, oltre all'applicazione di una multa, può sospendere la fornitura e revocare la concessione.

### **9.2 Installatori non concessionari**

Chiunque, sprovvisto di regolare concessione, conformemente all'art. 4.2 esegue lavori inerenti agli impianti dell'energia elettrica è punito con una multa, oltre al rimborso delle tasse eluse ed al risarcimento degli eventuali danni.

### **9.3 Opere abusive**

Nel caso di opere abusive e pregiudizievoli per il servizio pubblico dell'energia elettrica, il Municipio può inoltre ordinare la sospensione dei lavori ed il rifacimento degli impianti che fossero in contrasto con le presenti norme, con le prescrizioni dell'ordinanza municipale e della SEV/ASE.

L'ordine è dato sotto la comminatoria:

- a) della pena prevista dall'art. 292 del Codice penale per i casi di disobbedienza a decisione dell'autorità;  
che la demolizione sarà eseguita d'ufficio a spese del contravventore.

E' riservata in ogni caso l'azione civile o penale.

#### **9.4           Multe**

Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento sono punite dal Municipio con una multa fino a fr. 10'000.-

### 10.           Disposizioni finali

#### **10.1           Reclami e ricorsi**

Le decisioni dell'azienda possono essere impugnate mediante reclamo al Municipio nel termine perentorio di 20 giorni dalla loro intimazione. Il reclamo ha effetto sospensivo.  
Contro le decisioni del Municipio è data la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo cantonale.

#### **10.2           Entrata in vigore**

Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni disposizione precedente ed entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea comunale.

**Approvato dall'Assemblea comunale del : 13 ottobre 1995**

### **MUNICIPIO DI LOSTALLO**

Il Sindaco: N.Giudicetti

Il Segretario: M.Valsecchi